



COMUNE DI RAVARINO
Provincia di Modena

Ordinanza n. 1076 del 18/06/2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Revoca Ordinanza n. 1070 del 19.05.2020 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Divieto uso giochi per bambini e attrezzature sportive nei parchi, ville e giardini pubblici del Comune di Ravarino”.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 31 dicembre 2020 dall’art. 16 del predetto D.L. 33/2020;
- i decreti legge: n. 6 del 23 febbraio 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 13 del 5 marzo 2020; n. 9 del 2 marzo 2020, n. 11 del 8 marzo 2020, n. 14 del 9 marzo 2020; il n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020; il n. 19 del 25 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020; il n. 23 del 8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: del 4 marzo 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, con il quale ultimo è tornato possibile accedere ai parchi, ville e giardini pubblici, a partire dal 4 maggio 2020, salva la possibilità da parte dei Sindaci di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti la distanza di sicurezza interpersonale ed ogni forma di assembramento;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- le ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna nn. 74 del 30.04.2020 e 75 del 6.05.2020;
- il D. L. n. 33 del 16.05.2020, che ha previsto il potere in capo al Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art. 1, comma 9);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2020, che, con disposizione efficace sino al 14 giugno 2020 (art. 11, comma 1), ha confermato la possibilità di accedere ai parchi, ville e

giardini, condizionata però al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza di almeno un metro con obbligo, da parte del gestore, di effettuare una pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro (art. 1, comma 1, lettera b);

- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17.05.2020;

VISTA la propria Ordinanza n. 1070 del 19.05.2020 avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Divieto uso giochi per bambini e attrezzature sportive nei parchi, ville e giardini pubblici del Comune di Ravarino", adottata ai sensi delle citate disposizioni al fine di evitare ogni possibile forma di assembramento in aree molto frequentate da adulti e bambini quali parchi, ville e giardini pubblici ed in ragione della ritenuta impossibilità, in qualità di gestore, di garantire una pulizia approfondita e frequente, almeno giornaliera, delle superfici più toccate, con detergente neutro;

RICHIAMATI:

- il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.06.2020, con il quale sono state aggiornate le misure per la gestione ed il contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 disposte con i precedenti D.P.C.M. (in particolare, da ultimo con il D.P.C.M. del 17.05.2020) a far data dal 15.06.2020 e fino al 14.07.2020 e, in particolare, l'Allegato 8, contenente "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19", che al punto 1 fornisce indicazioni relative alla "Riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici ed aree gioco per bambini ed adolescenti";

- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 109 del 12.06.2020, avente ad oggetto "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19", con la quale, fra l'altro, è stato disposto che "a decorrere dal 15.06.2020, sono consentite le attività delle sale giochi e delle aree giochi per bambini secondo le disposizioni dettate dalle "Linee guida regionali per aree gioco bambini", allegato n. 3, parte integrante e sostanziale del presente Decreto";

RITENUTO, con riferimento ai giochi per bambini e alle attrezzature sportive nei parchi, ville e giardini pubblici di Ravarino, di poter garantire, in qualità di gestore, il tipo di pulizia indicato dalle Linee guida sopra richiamate con la frequenza ivi richiesta;

VALUTATO, in applicazione delle citate disposizioni e sulla base delle anzidette Linee guida, di dover procedere alla revoca della chiusura con conseguente divieto di utilizzo di giochi per bambini e attrezzature sportive nei parchi, ville e giardini pubblici di Ravarino disposto con Ordinanza n. 1070 del 19.05.2020;

EVIDENZIATA la perdurante necessità di garantire l'osservanza delle misure igienico-comportamentali atte al contenimento del contagio da COVID-19 nelle aree gioco presenti nei parchi, ville e giardini pubblici presenti nel territorio comunale oggetto del presente provvedimento;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. LA REVOCA del divieto di utilizzo dei giochi per bambini e delle attrezzature sportive nei parchi, ville e giardini pubblici di Ravarino disposto con propria Ordinanza n. 1070 del 19.05.2020;

2. L'OSSERVANZA nell'utilizzo dei giochi per bambini e delle attrezzature sportive nei parchi, ville e giardini pubblici del territorio di Ravarino delle misure igienico-comportamentali di seguito indicate:

- obbligo di sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo dei giochi e di qualsiasi altra attrezzatura sportiva;
- obbligo di un solo accompagnatore per bambino in caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento;
- obbligo di mascherina per tutte le persone che accedono alle aree di età superiore a 6 anni;
- divieto di ogni forma di assembramento;
- costante mantenimento della distanza tra le persone di almeno 1 metro;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori alle norme sopra elencate verranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in materia;

DISPONE

1. LA PUBBLICAZIONE della presente ordinanza, immediatamente esecutiva, all'Albo Pretorio online e sul sito internet comunale;

2. DI TRASMETTERE la presente ordinanza a:

- Prefetto della Provincia di Modena;
- Comandi competenti per territorio delle Forze dell'Ordine;
- Comando di Polizia Locale.

RENDE NOTO

Che contro la presente Ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione Ricorso al Tar Emilia Romagna Sezione di Bologna o entro 120 giorni Ricorso al Presidente della Repubblica.

Ravarino, 18/06/2020

IL SINDACO

Dott.ssa Maurizia Rebecchi

Documento sottoscritto digitalmente